

LA CLONAZIONE  
(Parere del 17 Ottobre 1997)

Nel Parere sulle tecniche di procreazione assistita del 17 giugno 1994 è già possibile leggere una ferma presa di posizione del Comitato Nazionale per la Bioetica nei confronti della clonazione. Dopo aver messo in evidenza le differenze esistenti al proprio interno in ordine a rilevanti tematiche bioetiche connesse con la procreazione assistita, il CNB si dichiara comunque unanime nel raccomandare che siano vietate la scissione embrionale precoce, la clonazione e l'ectogenesi a fini procreativi. Nel documento del 22 giugno 1996, intitolato Identità e statuto dell'embrione umano, il CNB esprime un'identica valutazione. Mi sia permesso riportare alcune righe essenziali di questo documento: Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e di tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone, e ciò a prescindere dal fatto che all'embrione venga attribuita sin dall'inizio con certezza la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente filosofico, oppure che tale caratteristica sia ritenuta attribuibile soltanto con un elevato grado di plausibilità, oppure che si preferisca non utilizzare il concetto tecnico di persona e riferirsi soltanto a quell'appartenenza alla specie umana che non può essere contestata all'embrione sin dai primi istanti e non subisce alterazioni durante il suo successivo sviluppo. Il Comitato ne ha dedotto unanimemente una serie di indicazioni circa trattamenti moralmente illeciti nei confronti degli embrioni umani, a qualunque stadio del loro sviluppo: - produzione di embrioni a fini sperimentali, commerciali o industriali; - generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione.

Quando si diffuse nel febbraio del 1997 la notizia che nell'Istituto Roslin di Edimburgo si era riusciti nell'impresa di clonare una pecora adulta, il CNB si pose seriamente la questione se riaprire al proprio interno - dopo prese di posizione così esplicite come quelle sopra citate - il dibattito in materia o se limitarsi piuttosto a ribadire le affermazioni già fatte, senza lasciarsi trascinare dal plateale sensazionalismo che inevitabilmente il caso della pecora Dolly era destinato ad alimentare. Ha prevalso la prima delle due linee, anche grazie a un invito esplicito a elaborare un parere ad hoc giunto al CNB da parte del Ministro della Sanità.

Alla richiesta del Ministro il CNB diede risposta il 21 marzo 1997, in tempi quindi molto stretti e in forma necessariamente sintetica: è un testo che, approvato all'unanimità, continua a ben rappresentare la valutazione bioetica del Comitato in materia (esso può essere letto in apertura del presente fascicolo ed assolve alla funzione di fornire al lettore un orientamento rapido e denso, ma non lacunoso, sul tema). Peraltro, lo sforzo intellettuale posto in essere dal CNB per predisporre questo breve testo fu notevole e attivò nei membri del Comitato ulteriori esigenze argomentative e nuove istanze problematiche. Di qui la decisione, presa anch'essa all'unanimità, di tornare a riflettere sulla clonazione e di predisporre un ben più ampio documento che, senza naturalmente avere alcuna pretesa di esaustività, potesse offrire ai lettori un quadro adeguato della questione, in quello spirito di interdisciplinarietà, che caratterizza la bioetica in generale e, in particolare, quella elaborata dal Comitato Nazionale per la Bioetica.

Il 18 aprile 1997 si riunì per la prima volta un apposito gruppo di lavoro, presieduto dal prof. Luigi De Carli e al quale hanno preso parte i proff. Gaddini, Coghi, Zanella, Stammati, Nordio, Agazzi, Tarro, Romanini, Piazza, Cosmi, Fiori, Danesino, Chieffi, Bompiani, Loreti Beghè, Cattorini, Sgreccia, Leocata. Avvalendosi anche dell'apporto di esperti, tra i quali la prof.ssa Clara Frontali, alla quale va tutta la gratitudine del CNB per l'impegno generosamente profuso, il gruppo di lavoro, nell'ottobre del 1997, ha elaborato la bozza definitiva del documento, che è stata sottoposta al Comitato riunito in seduta plenaria e che, dopo fitte discussioni spesso sfociate nella redazione di opportuni emendamenti al testo predisposto, in data 17 ottobre 1997 l'ha approvata all'unanimità. Il documento che qui si pubblica va quindi sicuramente attribuito alla responsabilità di tutto il Comitato; ciò non toglie che sia doveroso ricordare come i singoli paragrafi siano stati elaborati nella loro conformazione definitiva dal gruppo di lavoro mettendo a particolare profitto le specifiche competenze di alcuni membri del Comitato stesso. Così, le parti scientifico-biologiche del documento sono state redatte grazie all'impegno dei proff. Chieffi, Cella, De Carli e Piazza; il paragrafo 3 ha avuto la sua origine in un testo predisposto dal prof. Agazzi e successivamente integrato con le osservazioni dei proff. Cattorini, Piazza e Sgreccia; il paragrafo sulla normativa e sui documenti internazionali si è giovato della competenza della prof.ssa Adriana Loreti Beghè e dell'esperienza dei prof. Adriano Bompiani e Angelo Fiori; le osservazioni di carattere psicologico sono state sollecitate dalla riflessione della prof.ssa Renata Gaddini; il paragrafo 5.2. (uno dei più innovativi di questo documento) è stato elaborato dal prof. Sergio Stammati; quello sugli aspetti epistemologici della tematica dal prof. Sergio Nordio. Il Glossario è stato curato dalla prof.ssa Frontali e dal prof. De Carli. E' noto che sul piano strettamente scientifico-fattuale l'esatta interpretazione dell'esperimento di Edimburgo e più in generale la questione della clonabilità di individui umani è ancora molto discussa. Ciò continua ad indurre ancor oggi alcuni bioeticisti a ritenere preferibile non entrare nella discussione etica in materia, per non ragionare di ciò che anche se astrattamente non può non essere ritenuto possibile (ma nell'astrattezza tutto è possibile!) potrebbe alla fine rivelarsi sul piano della fattualità non praticabile. Il CNB ha evidentemente fatto una scelta diversa, e l'ha fatta con consapevolezza, ritenendo proprio dovere intervenire su ipotesi che, anche se certamente non attuali per quel che concerne l'individuo umano, comunque hanno sollevato dibattiti, emozioni, prese di posizione internazionali meritevoli di attenzione e rispetto. Nell'offrire - come è proprio dovere - alle Istituzioni del nostro Paese queste sue riflessioni, il CNB le offre altresì alla valutazione non solo degli studiosi interessati, ma soprattutto della società civile, non nell'illusione di aver portato un contributo conclusivo in materia, ma nella certezza che tutti potranno apprezzare la serietà e il rigore del lavoro svolto. Il Presidente Francesco D'Agostino

Sintesi e raccomandazioni

Il CNB ha già manifestato, in precedenti documenti e in particolare in quello del 17 giugno 1994 intitolato

Parere del CNB sulle tecniche di procreazione assistita. Sintesi e conclusioni, e in quello del 22 giugno 1996 dedicato alla Identità e statuto dell'embrione umano, la propria unanime opinione di assoluta contrarietà alla clonazione di individui umani.

Tale opinione, peraltro, faceva riferimento alla clonazione come ad una mera possibilità biologica, non essendosi ancora conosciuti, quando il Comitato si esprimeva, i risultati dei recenti esperimenti in materia, che tante discussioni e tanti turbamenti hanno suscitato nella comunità scientifica e nella pubblica opinione di tutto il mondo in queste ultime settimane.

1. Nella seduta plenaria del 21.3.97, sollecitato da una specifica richiesta del Ministero della Sanità di un ulteriore parere in merito, il CNB ha nuovamente preso in esame l'intera questione, dopo aver adeguatamente studiato i nuovi dati scientifici a disposizione e aver ulteriormente riflettuto sulla problematica etica ad essi riconnessa. A seguito di una intensa sessione di lavoro, il CNB ha confermato unanimemente l'opinione già espressa in precedenza in merito alla non eticità della clonazione di individui umani. Le conclusioni cui il Comitato è giunto sono esposte qui appresso, subito dopo alcune premesse di carattere scientifico ed etico, che si è ritenuto indispensabile formulare.

2. Si definisce clone un insieme di molecole di DNA, cellule o interi organismi, che derivano per duplicazioni successive da un unico progenitore di cui risultano copie sostanzialmente identiche.

I metodi per la produzione di cloni negli organismi pluricellulari sono essenzialmente due e fanno parte dei processi di riproduzione asessuata:

a) separazione di singole cellule o suddivisione di gruppi di cellule nelle prime fasi dello sviluppo embrionale, quando le cellule sono totipotenti, in grado cioè di generare un intero organismo;

b) trapianto di nuclei ottenuti da cellule a vari stadi dello sviluppo in cellule uovo non fecondate o fecondate, dopo aver eliminato fisicamente o inattivato il nucleo o i nuclei residenti.

I recenti esperimenti resi noti da Wilmot ed altri, il 27 febbraio 1997, sono consistiti appunto nella fusione del nucleo di una cellula di ghiandola mammaria di pecora nell'ovulo, privato del nucleo, di un'altra pecora, e nel successivo trasferimento dell'embrione così formato nell'utero di altra pecora ancora, così da ottenere lo sviluppo e successivamente (sia pur in un caso soltanto a partire da 277 fusioni) la nascita di un agnellino.

3. La valutazione bioetica del processo sopra descritto richiede una fondamentale premessa, anche per evitare fraintendimenti inaccettabili, eppure tuttora molto diffusi, e per contribuire a tranquillizzare quella parte di opinione pubblica che, turbata dai vorticosi progressi della biologia, giunge a volte a dubitare del valore stesso del sapere e del progresso scientifico.

Il CNB ritiene indispensabile ricordare che la libertà della scienza possiede a giusto titolo nel nostro ordinamento un fondamento di rango costituzionale (art. 331).

Il CNB è convinto che non solo è buono in se stesso, ma costituisce una delle radici della stessa dignità umana, l'appassionato desiderio - tipico degli scienziati - di conoscere, sia per quello che concerne la natura che per quel che concerne l'uomo, l'ordine intrinseco alle cose o, come alcuni preferirebbero dire con espressione filosoficamente più impegnativa, la verità: in nessun caso, in altre parole, l'ignoranza può avere maggior valore etico della conoscenza. Da quanto appena affermato segue che non sono né il desiderio di sapere né il sapere in se stesso ad essere sindacabili eticamente, ma:

a) le eventuali modalità che la ricerca, e in particolare quella scientifica, può adottare, nonché le applicazioni che da essa possono derivare;

b) gli specifici obiettivi verso cui essa può essere orientata;

c) l'eventuale alterazione del mondo sociale o vitale o comunque dell'ordine naturale cui essa può condurre, ove ciò arrechi grave e indebito pregiudizio agli esseri umani.

4. Il CNB ritiene di conseguenza che la clonazione di individui umani non sia condannabile eticamente per una pretesa violazione da parte della scienza e degli scienziati di limiti che la conoscenza umana non dovrebbe mai avere il permesso di valicare. Ad avviso del Comitato limiti del genere non esistono e chi ne postula l'esistenza assume nei confronti della scienza un atteggiamento eticamente inaccettabile. La clonazione di individui umani è invece da condannare:

a) per le finalità per cui venga posta in essere, e cioè:

a') in quanto costituisce un attentato all'unicità biologica del soggetto umano, generato tramite clonazione. Tale unicità, infatti, pur non esaurendo l'individualità personale (individualità che è espressione sia genetica che ambientale) è alla base di quella dignità e di quei diritti dei singoli, la tutela dei quali anche il Parlamento Europeo ha riconosciuto quale "priorità assoluta rispetto a qualsiasi interesse sociale o di terzi";

a") in quanto lede il diritto di ciascun essere umano alla propria dignità, nella misura in cui può essere messo in crisi il diritto di autodeterminazione.

Tale crisi può essere generata dal timore dell'uomo, generato tramite clonazione, di essere biologicamente o culturalmente condizionato dalla costituzione genetica dell'individuo adulto da una delle cui cellule è stata effettuata la clonazione;

b) per le modalità con cui può manifestarsi, qualora queste modalità implicino manipolazione e/o commercializzazione del corpo umano o di sue parti, o commistione di geni di specie diverse al fine di generare chimere, e in particolare quando ciò avvenga a fine di lucro.

E infine la clonazione appare condannabile per il rischio che tale pratica possa mettere in crisi gli equilibri fondati sulla diversità biologica, provocando nel medio e nel lungo periodo conseguenze non intenzionali, ma estremamente pericolose per le generazioni future. Anche se non esiste al momento attuale alcuna prova rigorosa che tali rischi siano reali e non altrimenti fronteggiabili, la loro plausibilità, unita alla loro pericolosità,

dovrebbe imporre ai ricercatori il dovere morale di una estrema cautela e a chi ha cura della cosa pubblica il relativo dovere di controllare le pratiche di clonazione. 5. Non rientrano nella condanna etica appena espressa: a) gli interventi a carico del genoma umano, che abbiano finalità terapeutica (secondo le linee indicate dal CNB nel documento Terapia genica del 15 febbraio 1991); b) le tecniche biologiche che abbiano per obiettivo non la clonazione di un essere umano, ma di tessuti o di singoli organi e che abbiano una esplicita e congrua finalità terapeutica; c) le pratiche di clonazione animale e vegetale, a condizione che: c´) abbiano una esplicita finalità che corrisponda alla promozione di un adeguato bene umano e ambientale, in particolare terapeutico e comunque non riducibile esclusivamente in termini di lucro commerciale; c") non implicino per gli animali, sui quali si esperimenti, sofferenze non giustificate e non proporzionate al bene da realizzare (tema questo sul quale il CNB è già in parte intervenuto in precedenti documenti - in particolare La sperimentazione dei farmaci del 17 novembre 1992 e il Rapporto sulla brevettabilità degli organismi viventi del 19 novembre 1993 - e sul quale sta comunque per intervenire in modo particolarmente approfondito con un nuovo documento, che avrà come titolo Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi [vedi più avanti]); c"´) non implicino attentati o rischi per la biodiversità. 6. Ad avviso del CNB le valutazioni etiche sopra sintetizzate meritano di essere rafforzate da adeguate autorizzazioni e interdizioni di carattere legislativo, la cui determinazione non può ovviamente che spettare al Parlamento. Inoltre, il CNB, prendendo atto delle inquietudini che alcuni aspetti della ricerca in tema di clonazione hanno generato, auspica che le ricerche in materia siano condotte a partire da rigorosi protocolli, scientificamente ed eticamente vagliati e che vengano sottoposti ad adeguati controlli. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di creare esseri umani mediante clonazione, il CNB rileva come le proprie posizioni concordino pienamente con la valutazione di illiceità espressa dal Parlamento Europeo con la recentissima risoluzione del 12 marzo 1997.